



Prot. n. 313 di 19/12/2022

IL SINDACO

Premesso che:

- le festività natalizie sono, per molti cittadini, occasione di aggregazione presso i pubblici esercizi, sia per consumare sia per il consueto scambio di auguri;
- nel periodo natalizio è consuetudine per gli esercizi pubblici quali bar, ristoranti, pizzerie, paninoteche, ecc. fare piccoli trattenimenti musicali o diffondere musica;
- i piccoli trattenimenti dei pubblici esercizi rendono più gradevole la permanenza della clientela ma in ogni caso non devono essere intesi come spettacoli autonomi fini a se stessi;

Considerato che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dai pubblici esercizi dislocati nel territorio comunale;

Viste le precedenti ordinanze n. 138 del 29/12/2021 (prot. n. 55911) e n. 257 del 14/10/2022 (prot. n. 47380);

Ritenuto, per quanto sopra, di voler sospendere gli effetti dell'ordinanza n. 257 prot. 47380/2022 fino a domenica 08 gennaio 2023;

Preso Atto:

- della sussistenza delle normative vigenti nazionali e regionali che permettono ai pubblici esercizi di fare musica, internamente o esternamente, entro i limiti acustici consentiti entro e non oltre le ore 24 per un'utenza massima di 200 persone dietro presentazione di SCIA al SUAP comunale;

Considerato che:

- in caso di trattenimenti che prevedono un massimo di 200 persone e che sono svolti entro le ore 24:00 del giorno di inizio, l'autorizzazione è sostituita dalla SCIA da presentare al SUAP come previsto dall'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i.;
- se l'attività occupa suolo pubblico, è sempre necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
- se l'utilizzo di un palco o una pedana, comporta necessariamente l'obbligo di presentare il certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana ai sensi del D.M. 19/08/1996;
- che sempre in relazione a trattenimenti per massimo 200 pax, occorre una relazione tecnica attestante la rispondenza dell'area, delle strutture e degli impianti facenti parte della manifestazione temporanea, alle regole tecniche definite dalla normativa vigente, in particolare in ordine alle condizioni di solidità e sicurezza, conseguente all'accertamento e verifica dei requisiti indicati dal Decreto Ministeriale 19/08/1996 (articolo 141 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635);

Ritenuta anche la necessità di tutelare e salvaguardare, nel contempo, il diritto alla quiete e al riposo delle persone;

Vista la Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7, "Testo Unico sul commercio", ed in particolare l'art. 94 ("Attività temporanea") del Capo V ("Somministrazione al pubblico di alimenti e



Comune di Eboli

IL SINDACO

bevande”), che, al comma 3, recita *“l’attività è subordinata al rispetto delle norme igienico-sanitarie, delle condizioni di sicurezza e prevenzione incendi, alla sorvegliabilità dei locali, nonché alle norme in materia edilizia ed urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici”*;

Visti, altresì:

- relativamente all’impatto acustico, la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e l’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 19 ottobre 2011;
- il Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996, sulla prevenzione incendi dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- il D.lgs. nr. 112 del 31/03/1998, in merito al decentramento amministrativo;
- il D.lgs. nr. 267/2000 TUEL ed in particolare l’art. 50 comma 5, relativo alle attribuzioni del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti e l’art. 7/bis del in materia di sanzioni amministrative;
- l’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n.311 del 28 maggio 2001 *“Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza”*;
- la zonizzazione acustica allegata al vigente P.R.G. del Comune di Eboli, approvato con Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Salerno prot. 16533 del 30/04/20003 e pubblicato sul B.U.R. Campania n. 22 del 19/05/2003, e modificato a seguito della variante normativa approvata con Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Salerno n. 66 del 13110/2008 e pubblicato sul BUR Campania n. 43 del 27110/2008;
- il D.L. 06/12/2011, n. 201 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- l’articolo 7 comma 8 bis della Legge n.112 del 7 ottobre 2013 che ha modificato l’articolo 68 del TULPS prevedendo che *“Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo”*;
- la Tabella A, sull’attività di spettacolo o intrattenimento, allegata al Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016;
- la Legge 120 dell’11 settembre 2020, in sede di conversione del D.L. 76 (decreto Semplificazioni 1), e la successiva Legge 52 del 19 maggio 2022, di conversione del Decreto “Riaperture” n. 24 del 24 marzo 2022;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana della Città di Eboli;

Dato atto che le festività natalizie possono determinare, com’è avvenuto nel passato, situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità dovute ad assembramenti e risse per consumo eccessivo di bevande alcoliche;

ORDINA



Comune di Eboli

IL SINDACO

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati,

Che gli effetti dell'ordinanza sindacale n. 257 del 14/10/2022 siano immediatamente sospesi fino all'08/01/2023 incluso;

Che i bar e gli altri esercizi simili devono essere chiusi:

- dalle ore 20:00 del 24/12/2022 alle ore 05:00 del 25/12/2022
- dalle ore 20:00 del 31/12/2022 alle ore 05:00 del 01/01/2023

Che la vendita per asporto di bevande in bottiglia e bicchieri di vetro da parte di bar ed esercizi simili, compresi i distributori automatici, è vietata:

- dalle ore 11:00 del 24/12/2022 alle ore 05:00 del 25/12/2022
- dalle ore 11:00 del 31/12/2022 alle ore 05:00 del 01/01/2023

il divieto di vendita in forma itinerante di fuochi e giochi pirotecnici su tutto il territorio comunale;

Che tutti i piccoli trattenimenti fino all'8 gennaio 2023 che non superano le 200 persone e le ore 24, sono autorizzati mediante presentazione di relativa SCIA al SUAP (anche per più date) che includa:

- la relativa programmazione delle attività di trattenimento fino alla data dell'08/01/2023;
- richiesta e pagamento dell'occupazione del suolo pubblico ove presente;
- certificazione o autocertificazione del rispetto dei limiti acustici;
- certificazione o autocertificazione del rispetto della normativa tecnica, ovvero relativa alla conformità degli impianti elettrici e di amplificazione (*in caso dell'installazione di palco o pedana, è sempre necessario presentare il certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana ai sensi del D.M. 19/08/1996*);
- certificazioni o autocertificazione sul rispetto delle norme igienico-sanitarie (incluse quelle anti-COVID), delle condizioni di sicurezza, della prevenzione incendi, della sorvegliabilità dei locali, nonché delle norme in materia di edilizia ed urbanistica;

Che i gestori dei bar ed esercizi simili devono attuare ogni misura possibile per evitare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Che tra un trattenimento musicale e il successivo, dello stesso pubblico esercizio, trascorrono almeno 3 giorni;

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;

DISPONE

Che tutti gli esercenti sono obbligati alla cura dell'area pubblica adiacente al proprio esercizio, evitando l'accumulo di rifiuti derivanti dal consumo di alimenti e bevande provenienti dall'esercizio stesso, con conseguente rischio per l'incolumità pubblica e per il mancato rispetto del decoro urbano;

AVVERTE

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, e fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o violazioni di Regolamenti, chiunque violi le disposizioni di cui ai punti in premessa della presente ordinanza è punito ai sensi della L. 447/1995 art. 10 Sanzioni amministrative come così modificato dall'art. 13 del D.lgs. n. 42 del 2017, comma 2, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.



Comune di Eboli

IL SINDACO

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza viene trasmessa all'Area Sviluppo economico e SUAP, al Comando dei Vigili Urbani, alla Compagnia Carabinieri di Eboli e al Gruppo Guardia di Finanza di Eboli.

IL SINDACO
Avv. Mario Conte

